

MESSAGGIO

concernente la modifica dell'art. 31, cpv. 1, lett. e) della Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986

del 21 settembre 1988

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

sottoponiamo alla vostra attenzione questo messaggio con il quale si propone e si motiva la revisione della Legge sul bollo del 20 ottobre 1986 (qui denominata LB) per quanto attiene all'imposizione dei documenti bancari.

I. Estratti annuali di conti di deposito a risparmio

1. Premessa

a) La terza parte della LB disciplina l'imposizione di tutta una serie di documenti bancari, tra i quali i primi estratti annuali dei conti bancari tenuti all'attivo e al passivo (art. 31, cpv. 1, lett. e) LB). La sistematica legislativa seguita nella redazione di questa disposizione legale è concepita in modo che imponibili risultano essere soltanto i documenti esplicitamente indicati dall'art. 31 cpv. 1 dalle lettere a) a k) LB. Di conseguenza non sono imponibili documenti, estratti o qualsiasi altro atto bancario che non siano esplicitamente indicati alle lettere del primo capoverso dell'art. 31 LB. I libretti di risparmio e di deposito non sono quindi imponibili secondo questa disposizione poichè non se ne fa alcuna menzione esplicita di imponibilità. Parimenti non sono sottoposti all'imposta di bollo, nonostante diano origine ad un estratto annuale:

- i conti salario,
- i conti speciali aperti esclusivamente per l'utilizzo di carte di credito,
- i conti che non raggiungono durante l'anno un saldo di 1'000.- franchi o che non fruttano un interesse annuo di almeno 10.- franchi.

E' chiaro che l'interpretazione letterale della disposizione prescritta dalla lett. e) del primo capoverso dell'art. 31 LB consente di sottoporre all'imposizione del bollo qualsiasi estratto annuale di conto bancario ad eccezione dei conti salario, dei conti speciali aperti per l'utilizzo di carte di credito e di quelli che danno un saldo inferiore a 1'000.- franchi o un interesse inferiore a 10.- franchi. Ciò significa che imponibili sono anche i conti bancari destinati esclusivamente o prevalentemente al risparmio ai sensi dell'art. 23 cifra 2.5 (depositi a risparmio) del Regolamento di esecuzione della legge federale sulle banche e le casse di risparmio del 17 maggio

1972 e delle istruzioni concernenti gli art. 23 a 25 RE, lett. A, cifra 2.5.

Di regola quando la disposizione legale è chiara da un profilo formale, come parrebbe a prima vista l'art. 31 cpv. 1 lett. e) LB, non si deve procedere, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ad interpretazione alcuna. Nella fattispecie la questione pone però, nonostante la chiarezza formale della disposizione, qualche problema. In effetti sembra a questo Consiglio di Stato che si debba indagare sull'effettiva volontà del legislatore al momento dell'emanazione di questa norma.

Si fa qui avantutto notare che in sede di emanazione della nuova LB si è voluto limitarne gli effetti, escludendo l'estensione dell'imposta di bollo a fattispecie che precedentemente erano già escluse.

La precedente legge sul bollo, vigente sino al 31 dicembre 1986 non prevedeva l'imposizione dei libretti e dei conti di deposito a risparmio. Significativo a questo proposito è che il messaggio che accompagnava la nuova legge sul bollo (al punto 24 intitolato documenti bancari) citava esplicitamente la motivazione che il Consiglio di Stato diede in occasione di una revisione della precedente legge sul bollo a sostegno dell'esenzione dei libretti e dei conti di deposito a risparmio. Le argomentazioni di cui sopra consentono di affermare che l'intenzione del legislatore in occasione dell'emanazione della nuova legge sul bollo non era certamente quella di imporre anche gli estratti annuali dei conti bancari destinati al risparmio.

- b) La nuova LB venne votata il 20 ottobre 1986 e la sua applicazione venne affidata all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni (qui denominata ACC) per il tramite dell'Ufficio del bollo.

L'ACC, nel breve tempo che rimaneva tra il momento dell'adozione da parte del Gran Consiglio della nuova LB e la sua entrata in vigore (il 1. gennaio 1987), prendeva contatto con i destinatari più rappresentativi di questa legge: la Camera di Commercio e l'Associazione Bancaria Ticinese.

Per quanto attiene a questo specifico problema i rappresentanti dell'ACC hanno discusso, con il consenso del Capo del Dipartimento delle Finanze, con i rappresentanti dell'Associazione Bancaria Ticinese un prontuario destinato a tutte le banche. Nel corso delle trattative che si svolsero nel mese di dicembre del 1986, per tutte le argomentazioni espresse sopra, si reputò che dall'imposta di bollo dovevano essere esclusi anche i conti di deposito a risparmio. Questo anche nel convincimento che l'ammontare delle operazioni escluse dall'imposizione fosse limitato al conto destinato tipicamente al risparmio.

Di conseguenza i primi estratti annuali dei conti di deposito a risparmio furono esclusi per l'anno 1987 dall'imposta di bollo.

L'Amministrazione cantonale delle contribuzioni in sede di controllo dell'applicazione della LB, con particolare riferimento agli opuscoli pubblicitari delle banche relativi ai tassi d'interesse, si avvide che i conti a risparmio coinvolgevano una gamma multiforme di investimenti che potevano raggiungere anche un'importanza più rilevante di quella che era stata supposta

al momento delle discussioni con l'Associazione Bancaria. A quel momento venne riesaminata, oltre all'intenzione del legislatore, anche la forma della disposizione legale e ci si avvide che l'esame letterale dava luogo da una parte all'esclusione dell'imposizione dei libretti di risparmio e dall'altra avrebbe potuto dar luogo all'imposizione di tutti gli estratti dei conti bancari e quindi anche di quelli destinati prevalentemente o integralmente al risparmio. Di conseguenza vennero nuovamente intavolate trattative con una delegazione dell'Associazione bancaria ticinese, la quale in data 15 giugno 1988 sostenne la propria convinzione che strumento fondamentale per la classificazione dei vari tipi di conti offerti dalle banche debba essere la Legge federale sulle banche ed in particolare le istruzioni concernenti la compilazione dei conti annuali secondo gli articoli 23 a 25 del Regolamento di esecuzione. Sempre nella lettera citata si evidenzia che:

- il conto di risparmio non è altro che una evoluzione tecnica del libretto e risponde meglio alle esigenze del risparmiatore rendendo più facili i versamenti e i prelievi: ciò nonostante le limitazioni di prelievo e il tasso di interesse sono analoghi a quelli dei libretti;

- la LFB definisce "depositi a risparmio" libretti e conti la cui designazione reca la parola risparmio. L'art. 15 cpv. 2 di detta legge istituisce un privilegio per i depositi a risparmio (come sopra definiti) in caso di fallimento di una banca.

Il Canton Ticino, avvalendosi della facoltà concessa ai Cantoni dall'art. 16 della LFB, ha emanato il 18 ottobre 1938 la "legge cantonale che regola le garanzie a favore dei depositi a cassa di risparmio".

Le banche sono pertanto obbligate a costituire in pegno a favore del Cantone adeguate garanzie per tutti i mezzi raccolti sotto forma di risparmio indipendentemente dal fatto che essi siano libretti o conti;

- con l'ultima revisione, sono stati espressamente esentati i conti salario/stipendio che sono certamente meno restrittivi e meno finalizzati di quelli a risparmio.

La delegazione dell'Associazione Bancaria concludeva affermando come sembri chiara la volontà del legislatore di promuovere il risparmio proteggendolo ed esentandolo dall'imposta di bollo e ciò indipendentemente dalla forma tecnica per mezzo della quale esso venga promosso.

2. Le motivazioni concernenti la proposta di revisione

Come è stato fin qui compiutamente dimostrato, l'eventuale imposizione dei conti di deposito a risparmio sottoporrebbe per la prima volta all'imposta di bollo un numero estremamente elevato di risparmiatori.

Ciò comporterebbe certamente un inasprimento del rapporto fisco-contribuente che il Consiglio di Stato da anni si sforza di rendere più armonioso. Inoltre ragioni di semplificazione si oppongono all'estensione dell'imposizione in materia di bollo agli estratti dei conti destinati al risparmio.

Di conseguenza il Consiglio di Stato propone di prevedere esplicitamente nella LB l'esclusione dall'imposta di bollo dei primi

estratti annuali dei conti di deposito a risparmio, così come prescritto anche dalla legislazione precedente. L'entrata in vigore di questa disposizione è prevista con effetto retroattivo al 1. gennaio 1987. Qualora il parlamento non dovesse seguire l'impostazione del Consiglio di Stato ritenendo prevalente l'interpretazione letterale della norma odierna, l'imposizione dei conti di deposito a risparmio avrà luogo soltanto a decorrere con il 1. gennaio 1989.

II. Conti bancari della previdenza professionale

Per motivi di chiarezza appare pure opportuno prevedere esplicitamente l'esenzione dall'imposta di bollo degli estratti annuali dei conti bancari relativi all'attestato di libero passaggio (II. pilastro) e dei conti bancari relativi alla previdenza individuale vincolata (III. pilastro A). E' opportuno qui rilevare che questi conti fanno capo di regola ad un istituto di previdenza riconosciuto, creato appositamente dagli istituti bancari. I conti bancari che sono in relazione con detti istituti di previdenza sono già esenti, in base all'art. 80 cpv. 2 della legge federale sulla previdenza professionale, dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali e dalle imposte cantonali e comunali sulle successioni e donazioni. L'imposta di bollo non entra tra queste categorie. D'altra parte le polizze di assicurazione, utilizzate dalle società di assicurazione nell'ambito del III. pilastro della previdenza professionale, non vengono sottoposte ad alcun prelievo d'imposta. Appare pertanto utile al fine di garantire una parità di trattamento all'interno di questa forma di previdenza professionale, di introdurre esplicitamente una norma che preveda l'esenzione dall'imposta di bollo degli estratti annuali dei conti bancari qui trattati. E' pure previsto che questa norma entri in vigore con effetto retroattivo al 1. gennaio 1987.

III. Conclusioni

La modifica di legge proposta non avrà alcuna incidenza finanziaria sia per quanto attiene alla mancata imposizione degli estratti dei conti di deposito a risparmio sia per quanto attiene all'esclusione dall'imposizione dei conti bancari relativi all'attestato di libero passaggio ed a quelli relativi alla previdenza individuale vincolata poichè tutti questi documenti non sono mai stati finora imposti.

Per le motivazioni esposte vi invitiamo pertanto cortesemente a voler accogliere l'allegato disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, C. Generali
p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

LEGGE

concernente la modifica dell'art. 31, cpv. 1, lett. e) della Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 21 settembre 1988 n. 3353 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

La legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 viene modificata come segue:

Art. 31, cpv.1, lett. e)

Tipi di
documenti
imponibili

¹ Soggiaciono all'imposta di bollo i seguenti documenti bancari, in quanto emessi da istitiuti soggetti completamente alla disciplina della legge federale sulle banche e le casse di risparmio:

.....

e) i primi estratti di conti bancari tenuti all'attivo e al passivo per clientela non soggetta alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio.

Fanno eccezione:

- i conti salario,
- i conti speciali aperti esclusivamente per l'utilizzo di carte di credito,
- i conti di deposito a risparmio,
- i conti relativi alle prestazioni di libero passaggio nell'ambito della previdenza professionale (II. pilastro),
- i conti relativi alla previdenza individuale vincolata (III. pilastro A),
- i conti che non raggiungono durante l'anno un saldo di fr. 1'000.- o che non fruttano un interesse annuo di almeno fr. 10.-;

Articolo 2

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questa legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1. gennaio 1987.

